



ORDINANZA MUNICIPALE

RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E L'INCASSO DEI RELATIVI EMOLUMENTI

Risoluzione municipale no. 830 del 22 luglio 2013

Base legale

Richiamati i disposti degli art. 116 cpv. 1 e 192 LOC, l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale, l'Ordinanza federale sugli emolumenti in materia di stato civile del 4 giugno 2010, il Municipio emana l'ordinanza per la celebrazione dei matrimoni e l'incasso dei relativi emolumenti.

ART. 1 – Scopo

Disciplinare la celebrazione dei matrimoni e l'incasso dei relativi emolumenti in materia di stato civile, ritenuto come presupposto che la procedura preparatoria al matrimonio avvenga preliminarmente presso il competente Ufficio circondariale di stato civile e che la medesima si concluda con esito positivo.

ART. 2 – Principi

1. Il Comune organizza la celebrazione dei matrimoni civili, sul proprio territorio giurisdizionale, dei cittadini domiciliati. Come propri domiciliati si intende quando almeno uno degli sposi detiene il domicilio civile nel Comune di Gambarogno.
2. A titolo eccezionale, a discrezione del Municipio, è ammessa la celebrazione anche quando entrambi gli sposi detengono il domicilio al di fuori del Comune.

ART. 3 – Sale ordinarie

1. La celebrazione è consentita unicamente nei luoghi designati dal Municipio e riconosciuti dal competente Ufficio circondariale di Stato civile, ossia:
 - Caviano - sala ex Assemblea;
 - Contone - sala ex Consiglio comunale;
 - Gerra Gambarogno - sala ex Assemblea;
 - Indemini - sala ex Municipio e aula scolastica;
 - Magadino - sala Municipio e sala ex Consiglio comunale, nei pressi della Chiesa parrocchiale;
 - Sant'Abbondio - sala ex Assemblea;
 - San Nazzaro - Giudicatura di Pace;
 - Vira Gambarogno - sala ex Consiglio comunale.
2. La posa di addobbi e fiori deve essere concordata con la Cancelleria comunale.

ART. 4 – Giorni e orari

La celebrazione dei matrimoni, previo accordo e disponibilità dei celebranti, può aver luogo nei seguenti orari:

dal Lunedì al Venerdì

tra le 11.00 e le 12.00 - tra le 17.00 e le 18.30

Nei giorni festivi ufficiali non vengono celebrati matrimoni. **La celebrazione di Sabato avviene a titolo eccezionale e solo con l'accordo dei celebranti.**

ART. 5 – Ordine e pulizia

1. Tutti i locali e gli spazi messi a disposizione devono essere restituiti in perfetto stato. Se in conseguenza dei festeggiamenti gli spazi usati per la celebrazione e i relativi accessi risulteranno particolarmente deturpati, saranno fatturati gli interventi di pulizia straordinaria.
2. Qualsiasi danno occorso a cose o strutture viene integralmente addebitato ai richiedenti.

ART. 6 – Tasse

La celebrazione di matrimoni per persone domiciliate in Gambarogno è esente da tasse.

La celebrazione di matrimoni di persone non domiciliate in Gambarogno sarà prelevata una tassa di CHF 100.00.

ART. 7 – Riscossione

Tutte le tasse sono dovute dagli sposi e saranno rimosse tramite invio di una fattura dopo la celebrazione del matrimonio. Eventuali reclami saranno da inoltrare al Municipio per iscritto entro 15 giorni.

ART. 8 – Entrata in vigore

Trascorsi i termini di pubblicazione, in assenza di ricorsi, l'Ordinanza entra immediatamente in vigore.

ART. 9 – Pubblicazione e termini di ricorso

1. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, a decorrere dal 24 luglio 2013.
2. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO**Il Sindaco****Tiziano Ponti****Il Segretario****Alberto Codirolli**

Magadino, 23 luglio 2013